

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CHIARITE LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO RICERCA E SVILUPPO

L'articolo 1, commi da 280 a 283 della L. n.296/06 ha introdotto per le imprese che hanno sostenuto nel triennio 2007-2008-2009 spese per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo un credito di imposta fruibile in compensazione nel modello F24 pari al 10% dei costi sostenuti per tali attività, ovvero al 40% dei costi sostenuti qualora inerenti a contratti stipulati con Università o enti pubblici di ricerca. Lo scorso 19 ottobre 2011 l'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n.100**, ha definito le corrette modalità di indicazione del credito di imposta nei modelli dichiarativi.

Individuazione dei contribuenti interessati all'utilizzo del credito di imposta R&S

L'articolo 29, co.2 del D.L. n.185/08, ha disposto che la fruizione del credito di imposta fosse regolata secondo la procedura di prenotazione e assegnazione delle risorse (prevedendo per le imprese un tetto massimo di fondi disponibili): le imprese interessate hanno presentato il modello FRS in via telematica all'Agenzia delle Entrate il 6 maggio 2009 ma le risorse disponibili sono state polverizzate subito dopo l'apertura del cosiddetto "*click day*".

Ripercorrendo l'evolversi della normativa, dobbiamo distinguere tra:

- le attività di ricerca e sviluppo già avviate alla data del 29 novembre 2008 per le quali il credito di imposta è già stato correttamente utilizzato entro il 31 dicembre 2008;
- le attività di ricerca e sviluppo già avviate alla data del 29 novembre 2008 per le quali il credito di imposta non è stato utilizzato entro il 31 dicembre 2008 ed è stato oggetto di richiesta e successivo diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate a fronte della presentazione del modello FRS in data 6 maggio 2009.

Questa seconda casistica è quella per la quale è stato emanato il Decreto del 4 marzo 2011 che ha stabilito la percentuale di fruizione del credito di imposta a fronte delle nuove risorse disponibili e per la quale, da ultimo, si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.100 del 19 ottobre 2011. Dall'esame della norma istitutiva dell'agevolazione si evince che il diniego alla fruizione del credito a seguito del cosiddetto "*click day*" ha inibito l'utilizzo immediato in compensazione del credito di imposta maturato ma non ha escluso la possibilità di un futuro utilizzo del medesimo a fronte di nuove disponibilità finanziarie stanziate.

Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dello scorso 4 marzo 2011 sono state individuate le modalità di utilizzo dello stanziamento di risorse pari a 350 milioni di euro, destinate a coloro che, avendo già avviato l'attività di ricerca e sviluppo in data anteriore al 29 novembre 2008, hanno inoltrato il formulario (modello FRS) ma sono rimasti insoddisfatti dall'esito della procedura di prenotazione e ha fissato la percentuale di fruizione (pari al 47,53%) del credito di imposta richiesto per le imprese che non avevano potuto beneficiare del *bonus* a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Le imprese che hanno comunicato il modello FRS vantano un credito di imposta, indipendentemente dalla sua esposizione in bilancio, pari al 10% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti negli anni 2007, 2008 e 2009 (o al 40% degli stessi qualora inerenti a contratti stipulati con Università o enti pubblici di ricerca) e vedono, dallo scorso 18 aprile 2011, riconosciuta la possibilità di fruire immediatamente del credito di imposta spettante nella misura massima del 47,53% dell'importo richiesto.

Per quanto riguarda la concreta fruizione del credito di imposta viene riportato nella risoluzione n.100 il testo della norma: "il credito di imposta per la ricerca è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo di imposta in cui le spese sono sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione con altri tributi nel modello F24 a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta con riferimento al quale il credito è concesso". A fronte del tenore letterale della norma, essendo stato il credito di imposta "sbloccato" nell'anno 2011, si ritiene che l'utilizzo dello stesso sia possibile:

- in compensazione con il saldo delle imposte sui redditi e dell'Irap del periodo di imposta 2010 e con gli acconti delle imposte sui redditi e dell'Irap del periodo di imposta 2011;
- in compensazione con il saldo delle imposte sui redditi e dell'Irap del periodo di imposta 2011 e con gli acconti delle imposte sui redditi e dell'Irap del periodo di imposta 2012;
- per l'eventuale eccedenza, in compensazione con altri tributi a decorrere dal 1° ottobre 2012, cioè da 1 mese successivo al termine di presentazione del modello Unico 2012.

ESEMPIO

La società Ferrini Srl ha iniziato nell'anno 2007 attività di ricerca e sviluppo e ha comunicato telematicamente in data 6 maggio 2009 nel modello FRS un ammontare complessivo del credito di imposta (non utilizzato nemmeno parzialmente ante 31/12/2008) pari a € 50.000 (relativo a spese del 2007, 2008 e 2009), ricevendo un diniego alla fruizione del credito stesso. Dal 18 aprile 2011 la Ferrini Srl può utilizzare il credito nella misura del 47,53% (cioè per l'importo di € 23.765). L'ammontare del versamento del secondo acconto Ires è di € 45.000.

Il modello F24 da presentare entro il prossimo 30 novembre 2011 andrà così compilato:

SEZIONE ERARIO										
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
IMPOSTE DIRETTE - IVA		6808		2011		23.765,00				
RITENUTE ALLA FONTE		2002		2011	45.000,00					
ALTRI TRIBUTI E										
INTERESSI										
codice ufficio		codice atto						+/- SALDO (A-B)		
					TOTALE A	45.000,00	B	23.765,00	+	21.235,00

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016